# Studio Bergamini Associati

commercialisti e consulenti del lavoro dal 1964

## PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 7/2023 DEL 15 APRILE 2023

#### **ROTTAMAZIONE-QUATER: DOMANDE ENTRO IL 30 APRILE**

Con un <u>comunicato stampa</u> pubblicato sul proprio portale ufficiale, l'Agenzia Entrate-Riscossione, ricorda la scadenza del 30 aprile, termine entro il quale, privati, professionisti e imprese possono presentare **domanda di rottamazione-quater**, <u>commi 231-252</u> della Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023.

La domanda può essere presentata solo on line, anche senza pin e password (area pubblica), o in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel).

All'interno della propria area riservata il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione con più immediatezza grazie alla funzionalità che consente di selezionare con un semplice click, direttamente dall'elenco dei debiti "definibili", le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza quindi la necessità di indicare i dati identificativi degli atti.

Sul sito istituzionale di Agenzia Riscossione è inoltre disponibile il servizio per chiedere il Prospetto informativo, contenente l'elenco dei carichi che possono essere "rottamati" e la simulazione dell'importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla Definizione agevolata.

## PRESENTAZIONE IVA ANNUALE IN SCADENZA AL 2 MAGGIO 2023

cade il 2 maggio (il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è festivo) il termine per la presentazione del modello di dichiarazione annuale Iva 2023 utilizzato per l'anno d'imposta 2022.

Il modello va presentato esclusivamente per via telematica

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa, attività artistiche o professionali.

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva:

- i contribuenti che per l'anno d'imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972), nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Questo esonero non si applica se il contribuente:
  - o ha effettuato operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata
  - o ha registrato operazioni intracomunitarie o ha eseguito rettifiche
  - o ha effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l'imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.)
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd "nuovi minimi")
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari
- le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell'Iva
- i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta
- i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (legge 16 dicembre 1991, n. 398)
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall' Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'articolo 74-quinquies del Dpr n. 633/1972 per l'assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti non soggetti passivi d'imposta
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni
- i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter del Dpr n. 633/1972).

## PRESENTAZIONE DEL MODELLO IVA TR PER IL CREDITO DEL PRIMO TRIMESTRE 2023

Scade il 2 maggio (il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è festivo) il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al primo trimestre 2023.

Il modello TR infatti deve essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

La presentazione dell'istanza deve avvenire telematicamente e l'utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro può avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Ricordiamo che l'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno, quando l'importo è superiore a 2.582,28 euro e se:

- si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
- si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d'affari;
- si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell'IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Risoluzione n. 392/E del 23 dicembre 2007);
- si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell'art. 19, comma 3, lettera a-bis), del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della legge comunitaria n. 217/2011).

Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l'apposito modello IVA TR.

Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

Come già sottolineato, per importi chiesti in compensazione superiori a 5.000 euro (da calcolarsi cumulativamente tra i trimestri oggetto di richiesta) è necessario l'apposizione del visto di conformità.

#### PROROGA PER RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE E SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ FISCALI

Con la pubblicazione del Decreto Bollette (Dl n. 34/2023) in Gazzetta Ufficiale arrivano novità in tema di **"ravvedimento operoso speciale"**, utile per regolarizzare le violazioni commesse sulle dichiarazioni validamente presentate in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti.

In particolare viene prorogata, dal 31 marzo al **30 settembre 2023**, la scadenza per il **versamento delle somme dovute o della prima rata** e la scadenza entro cui occorre **rimuovere le irregolarità commesse**.

Viene inoltre prorogata, dal 31 marzo al **31 ottobre 2023**, la scadenza entro cui pagare i 200 euro per periodo d'imposta (o la prima rata, pari al 50% del totale) per **sanare le violazioni formali commesse** fino al 31 ottobre 2022.

#### CESSIONE TAX CREDIT ENERGIA I TRIMESTRE 2023: LA COMUNICAZIONE ENTRO IL 18 DICEMBRE

L'articolo 1, commi da 2 a 5, 45 e 46, della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) riconosce alle imprese, al ricorrere di determinate condizioni, alcuni crediti d'imposta pari a una quota delle spese sostenute nel primo trimestre 2023 per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.

Questi crediti d'imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2023; in alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi.

Con il <u>Provvedimento del 3 aprile 2023</u> l'Agenzia Entrate ha approvato le nuove versioni del *"Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta"*, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, utili per comunicare alla stessa Agenzia la cessione dei crediti d'imposta sul "caro energia" relativi al I trimestre dell'anno.

Tale comunicazione può essere presentata dal 5 aprile fino al 18 dicembre 2023.

## CESSIONARI TAX CREDIT ENERGIA E GAS I TRIMESTRE 2023: PRONTI I CODICI TRIBUTO DEDICATI

Sono 5 i codici tributo istituiti dall'Agenzia Entrate con <u>Risoluzione n. 17/E</u> del 6 aprile per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei **crediti d'imposta** a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel **primo trimestre 2023** acquistati dai **cessionari**.

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni inviate all'Agenzia Entrate per i quali i cessionari abbiano comunicato l'accettazione della cessione e l'opzione per l'utilizzo in compensazione.

In dettaglio, i codici tributo da indicare nel modello F24 sono:

- "7746" denominato "CESSIONE CREDITO credito d'imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- "7747" denominato "CESSIONE CREDITO credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197"
- "7748" denominato "CESSIONE CREDITO credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197";
- "7749" denominato "CESSIONE CREDITO credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197";
- "7750" denominato "CESSIONE CREDITO credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".

#### CONTROLLI AUTOMATIZZATI E FORMALI: NUOVO SERVIZIO DI CALCOLO PIANI DI RATEAZIONE

L'Agenzia Entrate ha reso noto che è disponibile il <u>nuovo servizio</u> di **calcolo dei piani di rateazione delle somme dovute** a seguito dei **controlli automatizzati e formali**, utile ai contribuenti che intendono avvalersi dell'estensione, fino a un massimo di 20 rate trimestrali, del piano di rateazione già in corso, prevista dalla legge di Bilancio 2023.

L'applicativo si aggiunge a quello già esistente "Controllo automatico e formale - calcolo delle rate".

## STRUTTURE SANITARIE: PER LE PRESTAZIONI DI 'DIAGNOSI' OBBLIGO DI EMISSIONE FATTURA

Con <u>Risposta n. 275 del 4 aprile</u> l'Agenzia Entrate ha chiarito che per le prestazioni sanitarie di diagnosi di malattia effettuate da poliambulatori o laboratori di analisi, sussiste **l'obbligo di emissione della fattura** ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 indipendentemente dalla richiesta del cliente.

Per certificare questo tipo di prestazioni, precisa l'Agenzia, non è ammesso il ricorso all'utilizzo del cd. "documento commerciale parlante", che può essere invece emesso dalle farmacie.

#### PRECOMPILATA DISPONIBILE DAL 30 APRILE 2023

Dal prossimo 30 aprile l'Agenzia Entrate metterà a disposizione dei contribuenti una dichiarazione dei redditi precompilata con diversi dati già inseriti: spese sanitarie a quelle universitarie, spese funebri, premi assicurativi, contributi previdenziali, bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, e altro ancora.

Chi, potendolo fare, accetterà online il 730 precompilato senza apportare modifiche, non dovrà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non sarà sottoposto a controlli documentali.

Oltre al 730 è disponibile anche il modello Redditi persone fisiche precompilato.

La dichiarazione dei redditi precompilata sarà disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Per accedere è necessario essere in possesso di

- credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid)
- Carta d'identità elettronica (CIE)
- Carta nazionale dei servizi (CNS)

La dichiarazione dei redditi precompilata andrà eventualmente inviata:

- entro il 30 settembre (modello 730)
- entro il 30 novembre (modello Redditi Persone Fisiche).

#### SISTEMI DI ACCUMULO ENERGIA DA RINNOVABILI: DEFINITA LA PERCENTUALE DEL CREDITO D'IMPOSTA FRUIBILE

Il comma 812 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2022 ha previsto un credito d'imposta in favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate n. 382045 dell'11 ottobre 2022 sono state definite le modalità applicative per il riconoscimento del suddetto credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro. Considerato che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti in base alle istanze validamente presentate dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è risultato pari a 32.781.559 euro a fronte di 3 milioni di euro di risorse disponibili, l'Agenzia Entrate, con <u>Provvedimento del 6 aprile 2023</u> ha individuato la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ogni beneficiario nella misura pari al 9,1514%.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.

## BONUS ACQUA POTABILE: LA PERCENTUALE DI FRUIBILITÀ AL 17,9005%

Con lo scopo di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica l'art. 1, commi da 1087 a 1089, della Legge n. 178/2020 ha previsto un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti (il c.d. "bonus acqua potabile").

Con <u>Provvedimento del 3 aprile 2023</u> l'Agenzia Entrate ha individuato la percentuale del suddetto credito d'imposta, nella misura del **17,9005**%.

La percentuale, spiegano le Entrate, è stata ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per ciascun periodo d'imposta all'ammontare complessivo del credito d'imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate dal 1° febbraio 2023 al 28 febbraio 2023, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, e che è risultato pari a 27.932.195 euro, a fronte di 5 milioni di euro di risorse disponibili.

## TASSAZIONE AGEVOLATA PER I RISTORNI AI SOCI DELLA COOPERATIVA

Con la Risposta n. 284 del 5 aprile 2023 l'Agenzia Entrate ha chiarito che si applica la tassazione agevolata alle somme erogate a titolo di ristorno ai soci della cooperativa, a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione

Questo a condizione che tali ristorni siano conformi alle previsioni di legge (art. 1, commi da 182 a 190, Legge di Stabilità 2016) e che la distribuzione degli stessi risulti dal modello di dichiarazione allegato al decreto, attraverso la compilazione della sezione relativa alla partecipazione agli utili dell'impresa.

#### Sussidi tecnici e informatici per disabili con Iva al 4% senza limiti numerici, ma serve il 'collegamento funzionale'

Con <u>Risposta n. 282 del 4 aprile</u> l'Agenzia Entrate ha chiarito che, in assenza di un'espressa limitazione del numero di sussidi informatici che un singolo cliente portatore di handicap può acquistare con IVA agevolata al 4%, l'esercente dovrà acquisire copia del certificato rilasciato dagli organi competenti, attestante l'invalidità funzionale permanente da cui risulti lo specifico collegamento funzionale tra la menomazione di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e il sussidio tecnico informatico che il soggetto intende acquistare.

#### INTERPELLO NUOVI INVESTIMENTI: ULTERIORI CHIARIMENTI DALL'AGENZIA

Con la <u>circolare n. 7/E del 28 marzo 2023</u> l'Agenzia Entrate ha forniti nuovi chiarimenti alla luce dell'esperienza maturata negli anni, in continuità con la circolare 25/E del 2016, per favorire un ulteriore sviluppo dell'istituto dell'**interpello nuovi investimenti**. Oltre a spiegare gli effetti delle recenti modifiche, che dal 1° gennaio 2023 hanno ridotto la soglia di accesso a 15 milioni di euro, il documento fornisce indicazioni operative, come quelle relative ai documenti da allegare, e illustra i vantaggi collegati anche ad altri strumenti di collaborazione preventiva.

L'articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha introdotto importanti novità in tema di «Gestione del rischio fiscale, governance aziendale, tutoraggio, rateizzazione dei debiti tributari e revisione della disciplina degli interpelli», dettando linee guida per lo sviluppo di nuovi e più avanzati strumenti di gestione del rischio ispirati alla logica di un adempimento spontaneo favorito da un rapporto di maggiore collaborazione tra fisco e contribuenti.

Nel contesto del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 147, ("Decreto Internazionalizzazione") è stato poi introdotto **l'interpello sui nuovi investimenti** con l'intento di dotare gli investitori nazionali ed esteri di uno strumento di interlocuzione privilegiata con l'Amministrazione finanziaria in relazione a qualsiasi profilo fiscale dei piani di investimento che gli stessi intendano realizzare nel territorio dello Stato.

Rispetto al più noto interpello previsto dall'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo «Statuto dei diritti del contribuente», che rappresenta il modello generale di riferimento, l'interpello sui nuovi investimenti offre nuove modalità di interlocuzione, volte a fornire certezza preventiva nella misura in cui:

- si prefigge di creare un rapporto "dedicato" tra l'investitore e un unico interlocutore all'interno dell'Agenzia Entrate che si sostanzia nella gestione diretta, da parte dell'Ufficio competente, di qualsiasi criticità di ordine fiscale derivante dallo sviluppo del business plan, anche, eventualmente, nelle fasi successive a quella di prima implementazione dello stesso (c.d. vis attractiva);
- ha un ambito applicativo più esteso, in quanto, da un lato, non richiede che il dubbio prospettato sia connotato da
  obiettive condizioni di incertezza (interpretativa o qualificatoria) e, dall'altro, è espressamente prevista la possibilità che
  sia resa risposta anche a tematiche (tra cui, in particolare, quella della sussistenza di una stabile organizzazione nel
  territorio dello Stato) che sono ordinariamente escluse dall'ambito delle istanze di interpello statutario;
- è soggetto a un più limitato potere di rettifica da parte dell'Agenzia Entrate, potendo quest'ultima procedere a una revisione della risposta resa (o desunta per effetto del formarsi del silenzio-assenso) solo nell'ipotesi di mutamento delle questioni di fatto e di diritto;
- rende più solido il rapporto col contribuente, anche prevedendo meccanismi di coordinamento tra le varie strutture competenti nelle diverse fasi.

Con la Circolare n. 7/E del 28 marzo 2023 l'Agenzia Entrate ha recentemente fornito nuovi chiarimenti alla luce dell'esperienza maturata negli anni per favorire un ulteriore sviluppo dell'istituto.

L'interpello sui nuovi investimenti può essere rivolta all'Agenzia Entrate da parte degli investitori, italiani o stranieri, che intendono effettuare nel territorio dello Stato importanti investimenti, aventi un valore non inferiore a 15 milioni di euro e con rilevanti e durature ricadute occupazionali. L'ammontare minimo è stato ridotto da 20 a 15 milioni per le istanze presentate dal 1° gennaio 2023, anche se relative a investimenti precedenti a tale data (art. 8, commi 6 e 7, Legge n. 130/2022).

L'istanza d'interpello deve essere presentata alla Divisione Contribuenti, o, per i soggetti in regime di cooperative compliance, all'Ufficio Adempimento collaborativo – Settore Strategie per la Compliance e per l'attrazione degli investimenti - Direzione Centrale Grandi contribuenti della Divisione Contribuenti, e deve contenere la descrizione del business plan che può prevedere sia operazioni di asset deal e che di share deal. L'istanza può essere presentata dalle imprese residenti e non residenti (con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato), nonché da soggetti che non siano qualificabili come imprese, in quest'ultimo caso a condizione che l'investimento si traduca nello svolgimento di un'attività commerciale o comporti operazioni aventi come target imprese.

Gli investitori interessati possono formulare, mediante presentazione di un'istanza unitaria, quesiti riconducibili a una o più delle tipologie di interpello disciplinate dallo Statuto dei diritti del contribuente (interpretativo, qualificatorio, probatorio e anti-abuso), nonché presentare istanze dirette a individuare con certezza il complessivo trattamento tributario applicabile al business plan descritto.

La risposta deve essere fornita entro 120 giorni (prorogabili, se necessaria documentazione integrativa, di ulteriori 90 giorni) e vincola l'Agenzia Entrate, in relazione al piano di investimento descritto nell'istanza, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nell'investimento, senza possibilità di rettifica in autotutela, restando valida fino a che sono invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla cui base è stata resa (o desunta in caso di silenzio-assenso).

La circolare 7/E del 2023, nell'ottica di semplificare e velocizzare l'istruttoria da parte dell'ufficio, ha chiarito chiarito che è possibile fornire riscontro ai singoli quesiti in tempi diversi (anche eventualmente chiedendo documentazione integrativa solo in relazione a

uno o più di essi), sempre a condizione che l'istruttoria complessiva si concluda, per tutti i quesiti prospettati, nel termine massimo previsto dalla legge.

Qualsiasi organo chiamato a esercitare attività di accertamento sugli investitori coinvolti è tenuto, prima di redigere atti di contestazione o altri atti a contenuto impositivo o sanzionatorio, a interpellare l'Ufficio che ha redatto la risposta, per verificare se l'accertamento in corso riguardi la stessa fattispecie già risolta in sede di interpello sui nuovi investimenti.

L'Agenzia non può formulare il proprio parere e deve dichiarare l'inammissibilità quando l'istanza:

- è totalmente priva dei dati identificativi degli investitori e delle imprese coinvolti nel business plan, nonché della descrizione del piano d'investimenti cui si riferisce l'istanza, ove tali elementi non siano regolarizzati entro 30 giorni dall'invito dell'Ufficio competente
- non è presentata preventivamente, cioè prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alle questioni rappresentate nell'istanza
- reitera le medesime questioni sulle quali il contribuente ha già ottenuto un parere (salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto nuovi) oppure non ricorrono obiettive condizioni di incertezza (a meno che l'istanza non investa il complessivo trattamento fiscale di uno specifico business plan)
- verte su materie oggetto delle speciali procedure di accordo preventivo ai sensi dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, fatta eccezione, sia ai fini delle imposte dirette che dell'IVA, per la preventiva configurabilità di un'azienda qualificabile come stabile organizzazione
- verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza.

Per agevolare la predisposizione dell'istanza da parte dei potenziali investitori, la circolare 7/E del 2023 illustra inoltre i principali documenti che devono essere allegati per comprovare la sussistenza dei presupposti per l'ammissibilità dell'interpello.

Con riguardo, infine, ai rapporti con gli accordi preventivi, per potenziare l'attrattività dello strumento la circolare chiarisce che le richieste dei contribuenti che presentano un interpello sui nuovi investimenti e, in relazione al medesimo business plan, che intendono stipulare anche accordi preventivi correlati, saranno trattate con priorità, in deroga al criterio cronologico ordinariamente seguito. Inoltre, i contribuenti che si adeguano alle risposte rese in sede di interpello nuovi investimenti possono accedere al regime dell'adempimento collaborativo anche in assenza dell'importo minimo di ricavi o volume d'affari. Questa possibilità, tuttavia, è riconosciuta solo dopo che sia stata fornita di risposta a tutti i quesiti posti.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

## PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

## N° 7/2023 DEL 15 APRILE 2023

## PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE — QUOTA 103

Con la circ. 10.3.2023 n. 27, l'INPS ha fornito le indicazioni di carattere operativo per accedere al trattamento pensionistico denominato "pensione anticipata flessibile" (c.d. "Quota 103"), previsto in via sperimentale per quest'anno dall'art. 1 co. 283 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

L'anticipo pensionistico in questione, la cui disciplina è indicata nel nuovo art. 14.1 del DL 4/2019, è riservato a coloro che, entro il 31.12.2023, conseguono:

- un'età minima di 62 anni;
- una contribuzione minima di 41 anni.

#### Requisiti contributivi

Con la circolare in commento si chiarisce che, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Inoltre, il requisito contributivo richiesto può essere perfezionato, su domanda dell'interessato, anche cumulando, tutti e per intero, i periodi assicurativi presso due o più forme di assicurazione obbligatoria gestite dall'INPS.

Pertanto, non possono essere utilizzati a tal fine i contributi presenti nelle Casse previdenziali dei professionisti di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96.

## Misura dell'assegno pensionistico

Per quanto concerne invece la misura dell'assegno pensionistico percepito con "Quota 103", nella circolare in commento si chiarisce che, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, l'importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile corrispondente a cinque volte il trattamento minimo INPS stabilito per ciascun anno.

#### Decorrenze

La decorrenza della pensione anticipata flessibile è diversificata a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, ovvero della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

In particolare, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro del settore privato e per i lavoratori autonomi che hanno maturato i previsti requisiti entro il 31.12.2022, il diritto si consegue alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dall'1.4.2023, mentre laddove i prescritti requisiti maturino a decorrere dall'1.1.2023, i predetti lavoratori conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. "finestra").

Invece, i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che hanno maturato i requisiti entro il 31.12.2022 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dall'1.8.2023, mentre coloro che maturano i prescritti requisiti dall'1.1.2023, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. "finestra") e, comunque, non prima della predetta data dell'1.8.2023.

## Incumulabilità con i redditi da lavoro

Uno degli aspetti di maggior rilievo esaminati con la circ. 27/2023 è rappresentato dall'incumulabilità della pensione anticipata flessibile "Quota 103" con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.

Tale incumulabilità, precisa l'INPS, trova applicazione esclusivamente per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione in argomento e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Inoltre, nella circolare in parola si ricorda che l'art. 1 co. 344 e 349 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) dispone che il compenso erogato per prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di durata non superiore a 45 giornate annue è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

Ne consegue che tali redditi sono irrilevanti ai fini dell'incumulabilità della pensione anticipata flessibile.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.